

160.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Direttiva sulle relazioni interpersonali tra uomo e donna nell'aeronautica militare)	8
Missioni vevoli nella seduta del 18 giugno 2002	3	(Sezione 4 – Diniego ministeriale a domande di arruolamento di donne nel corpo militare della Croce rossa italiana)	9
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissione in sede referente) .	3, 4	(Sezione 5 – Soppressione dell'ufficio militare di leva di Ancona)	9
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4		
Documenti ministeriali (Trasmissioni).....	6	Proposte di legge nn. 47-147-156-195-406-562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492	11
Difensore civico della regione Toscana (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 1 – Articolo 7, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	11
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 2 – Articolo 8 ed emendamenti) .	14
Interpellanze ed interrogazioni	7	(Sezione 3 – Articolo 9 ed emendamenti) .	17
(Sezione 1 – Gara d'appalto riguardante la caserma Varanini di Bologna)	7	(Sezione 4 – Articolo 10 ed emendamenti) .	20
(Sezione 2 – Trasferimento del comando operativo delle forze aeree italiane)	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 5 — Articolo 11, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	22	(Sezione 8 — Articolo 15 ed emendamenti) .	36
(Sezione 6 — Articolo 12, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ...	26	(Sezione 9 — Articolo 13, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ...	37
(Sezione 7 — Articolo 14, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	34	(Sezione 10 — Articolo 16 ed emendamenti) ..	48
		(Sezione 11 — Ordini del giorno)	54

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 18 giugno 2002.**

Alemanno, Amoruso, Armosino, Angioni, Aprea, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bono, Bonaiuti, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Franci, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Tonino Loddo, Manzini, Marcora, Maroni, Mastella, Martinat, Martino, Martusciello, Mattarella, Marzano, Matteoli, Mereu, Micciché, Molgora, Mongiello, Mussi, Onnis, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rava, Santelli, Scaltritti, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vascon, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa della seduta).

Alemanno, Amoruso, Armosino, Angioni, Aprea, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bono, Bonaiuti, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Franci, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Tonino Loddo, Manzini, Marcora, Maroni, Mastella, Martinat, Martino, Martusciello, Mattarella, Marzano, Matteoli, Mereu, Micciché, Molgora, Mongiello, Mussi, Onnis, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rava, Santelli, Scaltritti, Scajola, Scarpa

Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soro, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vascon, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Franci, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Tonino Loddo, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mereu, Micciché, Molgora, Mussi, Onnis, Pescante, Possa, Prestigiaco, Rava, Santelli, Scajola, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soro, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vascon, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 giugno 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LA GRUA: « Disposizioni in favore delle aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi e dalla emergenza idrica » (2869);

CATANOSO e FATUZZO: « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei magistrati di complemento » (2870).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 2682, d'iniziativa del deputato NESPOLI, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni per la tutela dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia e dell'Associazione nazionale difensori civici italiani ».

**Assegnazione di una proposta di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

VIII Commissione (Ambiente):

VASCON ed altri: « Interventi in materia di gestione delle risorse idriche » (2514) *Parere delle Commissioni I, V, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Annuncio di sentenze
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 206 del 20-23 maggio 2002 (doc. VII, n. 164) con la quale:

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal tribunale di Roma, V^a sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati.

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 207 del 20-23 maggio 2002 (doc. VII, n. 165) con la quale:

dichiara che non spetta alla Camera del deputati dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è in corso davanti al tribunale di Roma – V sezione stralcio, il giudizio;

annulla conseguentemente la delibera adottata dalla Camera del deputati nella seduta del 3 novembre 1998.

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 208 del 20-23 maggio 2002 (doc. VII, n. 166) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30, dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, sezione prima civile.

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 221 del 22-29 maggio 2002 (doc. VII, n. 170) con la quale:

1) dichiara che non spetta al Governo adottare l'articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e conseguentemente lo annulla;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione promosso dalla Corte dei conti con il ricorso n. 4/2001 in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2000 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri);

3) dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi dalla Corte dei conti, in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1999 (Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri) 4 agosto 2000 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri) e 12 settembre 2000 (Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri).

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 236 del 5-14 giugno 2002 (doc. VII, n. 171) con la quale:

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 148, terzo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 30 della Costituzione, dal tribunale di Firenze:

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 237 del 5-14 giugno 2002 (doc. VII, n. 172) con la quale:

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano, sezione IV penale, nei confronti della Camera dei deputati.

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia dei seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonchè alla I Commissione (Affari Costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 29 maggio 2002, sentenza n. 218 del 22-29 maggio 2002 (doc. VII, n. 167), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attività produttive).

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

con lettera in data 29 maggio 2002, sentenza n. 219 del 22-29 maggio 2002 (doc. VII, n. 168), con la quale:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE);

b) dichiara, ai sensi dell'articolo 27, secondo periodo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, nella parte in cui esclude dall'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale i possessori di diploma di specializzazione di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, o di dottorato di ricerca.

alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali).

con lettera in data 29 maggio 2002, sentenza n. 220 del 22-29 maggio 2002 (doc. VII, n. 169), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro.

alla II Commissione permanente (Giustizia).

**Trasmissione dal ministro
per i beni e le attività culturali.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettere del 10 giugno 2002, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea RODEGHIERO ed altri n. 9/2091/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, concernente la tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale e all'impegno assunto in risposta alla interrogazione BIONDI ed altri n. 3/00479, nella seduta dell'Assemblea del 28 novembre 2001, concernente la situazione amministrativa e gestionale della Federazione ciclistica italiana.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla VII Commissione (Cultura), competente per materia.

**Trasmissione
dal ministro della salute.**

Il ministro della salute, con lettera del 12 giugno 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Assemblea VOLONTÈ ed altri n. 6/00015, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 30 gennaio 2002, concernente la lotta alla tossicodipendenza.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 14 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguito dalla Direzione investigativa antimafia, relativa al secondo semestre 2001 (doc. LXXIV, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

**Trasmissione da un
difensore civico regionale.**

Il difensore civico della regione Toscana, con lettera in data 13 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2001 (doc. CXXVIII, n. 2/6).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali).

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Gara d'appalto riguardante la caserma Varanini di Bologna)**A) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

sul quotidiano *il Domani* di Bologna sono comparsi due articoli (del 1° e del 6 dicembre 2001), che sollevano delicati problemi riguardo ad una gara d'appalto indetta dall'Arma dei carabinieri riguardante la caserma Varanini di Bologna;

i quesiti posti dagli articoli del quotidiano riguardano il fatto che il bando di gara in questione venne indetto nel 1999 per l'ammontare di lire 832.774.537, ma il vincitore della gara (Essedue '87 srl) avrebbe in realtà subappaltato il grosso dei lavori per circa 200 milioni all'azienda di Bologna « La fornitrice srl »;

aggiungendo ulteriori forniture per non più di 100 milioni di lire, secondo gli articoli citati, si verrebbe a creare una differenza tra il prezzo di aggiudicazione dell'appalto e quanto effettivamente necessario per la realizzazione di circa 500 milioni di lire;

gli articoli hanno destato preoccupazione nella città di Bologna —:

se intenda fare chiarezza su quanto accaduto e voler rassicurare l'opinione pubblica o, altrimenti, adottare i provvedimenti necessari.

(2-00176)

« Grandi ».

(10 dicembre 2001)

(Sezione 2 - Trasferimento del comando operativo delle forze aeree italiane)**B) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

l'Aeronautica militare è presente sull'aeroporto Dal Molin di Vicenza sin dal 1951 con comandi nazionali e comandi Nato;

nonostante le dichiarazioni in Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati del Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini, che, parlando del comparto difesa-sicurezza, si era detto contrario a piani di trasferimenti di personale e di strutture, nel settembre 2001 il comando operativo delle forze aeree italiane è stato trasferito a Poggio Renatico (Ferrara);

a causa dell'inadeguatezza delle strutture, è stato necessario costruire in fretta alcuni servizi primari essenziali per poter accogliere la nuova sede del comando operativo delle forze aeree italiane, con conseguente dispendio di risorse finanziarie;

sono circa cinquecento le famiglie che sono state costrette a trasferirsi a Poggio Renatico, con conseguente problematiche di abitazione, scuola e lavoro dei coniugi;

sin dal 1993, la Nato ha diretto le operazioni che si sono succedute nei Bal-

cani dall'aeroporto di Vicenza, determinando un forte incremento dell'indotto per tutta l'area vicentina —:

quali siano state le motivazioni che hanno determinato il trasferimento del comando operativo delle forze aeree italiane da Vicenza a Poggio Renatico;

se si siano considerati i disagi apportati al personale militare, che ha dovuto, con sacrifici economici e personali, effettuare in poco tempo un oneroso trasferimento nella nuova sede romagnola;

se si sia tenuto in conto l'enorme danno economico causato all'area vicentina, che ha visto svanire un consistente indotto di molti miliardi costituito dai consumi delle famiglie di stanza all'aeroporto e dalle migliaia di persone che accorrevano nel corso delle emergenze che si sono succedute in questi anni;

se non ritengano un inutile dispendio di risorse l'abbandonare una zona unanimemente riconosciuta come ideale per un comando operativo di alto livello (piste di volo, palazzine operative, alloggi, ospedale vicino, eccetera), per trasferirsi in una sede dove è stato necessario costruire le strutture di ricezione di base.

(2-00188) « D'Agrò, Giorgio Conte ».
(15 dicembre 2001)

(Sezione 3 – Direttiva sulle relazioni interpersonali tra uomo e donna nell'Aeronautica militare)

C) Interrogazione:

GRILLINI, ZANOTTI, DEIANA e LUMIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 20 gennaio 2002, è apparsa su numerosi organi di stampa la notizia secondo la quale il 14 dicembre 2001 il Capo di Stato Maggiore ha approvato la direttiva SMA-ORD-007, « Le relazioni interpersonali tra uomo e donna nell'Aeronautica

militare ». La direttiva, redatta dal tenente Debora Corbi, spiega come la modifica dell'assetto organizzativo, data dall'introduzione del reclutamento femminile, imponga una normativa che affronti situazioni inedite, quali « le molestie » e « gli eventuali rapporti sentimentali » tra militari. Più specificamente, nel capitolo dedicato ai rapporti sentimentali, si spiega che « siffatti rapporti, insorgenti anche nell'ambiente di lavoro, sempre che esistano i richiamati presupposti, non possono essere vietati fra militari di sesso diverso qualunque sia la categoria o il grado di appartenenza » —:

se non ritenga che ci si trovi di fronte ad una palese discriminazione nei confronti delle persone di orientamento sessuale omosessuale e bisessuale, per i quali evidentemente non solo è previsto il divieto di avere relazioni sentimentali alla luce del sole, ma anche la decadenza dall'incarico in caso di relazione omosessuale, in contrasto con i più generali principi di eguaglianza previsti dalla nostra Costituzione, nonché con la direttiva del Consiglio europeo del 27 novembre 2000 n. 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro, nonché con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato la Gran Bretagna proprio per un provvedimento analogo (sentenza del 27 settembre 1999, Bruxelles). Dopo detta condanna, la Gran Bretagna ha reintegrato i militari omosessuali, i quali attualmente sono sottoposti in quel Paese a un regime militare assolutamente identico agli altri militari eterosessuali, così come avviene in molti altri Paesi europei, dove addirittura è consentito ai militari *gay* di avere proprie rappresentanze nell'esercito (vedi Olanda);

se non ritenga di intervenire, affinché sia corretta la direttiva di cui sopra e per chiarire che l'orientamento sessuale è indifferente ai fini dello svolgimento del servizio militare professionale in qualsiasi arma.

(3-00691)

(13 febbraio 2002)

(Sezione 4 – Diniego ministeriale a domande di arruolamento di donne nel corpo militare della Croce rossa italiana)

D) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIANNI MANCUSO e MEROI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la vigente normativa prevede l'inserimento delle donne nei ruoli delle forze armate e/o di polizia, con diverse funzioni;

molte domande inoltrate da donne al corpo militare della Croce rossa italiana, IX Centro di mobilitazione, sono state respinte dal ministero della difesa, direzione generale levadife;

il diniego opposto dalla direzione generale levadife è parso immotivato ed arbitrario, e comunque *contra legem*;

è necessario dare piena e convinta applicazione alla normativa vigente, che prevede, per le donne, la possibilità di entrare a far parte delle forze armate e delle forze di polizia —:

quali siano le ragioni che hanno giustificato il diniego opposto dal ministero della difesa alle domande inoltrate da molte donne al corpo militare della Croce rossa italiana e se si ritenga che sia data piena applicazione alla normativa che consente alle donne di entrare nei ruoli delle forze armate e delle forze di polizia. (3-00822)

(20 marzo 2002)

(Sezione 5 – Soppressione dell'ufficio militare di leva di Ancona)

E) Interrogazione:

DUCA, GIACCO, GASPERONI, PAOLA MARIANI e ABBONDANZIERI. — *Al Mi-*

nistro della difesa. — Per sapere — premesso che:

per decenni i giovani residenti nelle Marche, iscritti alla leva obbligatoria per l'esercito, hanno effettuato la visita « dei tre giorni » a Forlì, sopportando un consistente disagio personale e spese non indifferenti, in molti casi a carico dei genitori;

pur consapevoli del senso del dovere per un compito così delicato per l'Italia, è stato chiesto ripetutamente dagli enti locali e dai cittadini marchigiani di poter assolvere agli obblighi della visita per la leva militare nel capoluogo marchigiano, ubicato in zona centrale rispetto alla regione e dotato di strutture adatte allo scopo;

quando nel 1995 le competenze in merito al reclutamento e alla leva sono state trasferite dai distretti militari di Chieti e di Forlì al distretto militare di Ancona, l'evento è stato salutato positivamente;

durante il mese di marzo 2002, si è appreso dalla stampa locale e da una nota ufficiale della provincia di Ancona che il ministero della difesa ha disposto un'ulteriore riorganizzazione, che prevede, a partire dal 2002, la chiusura del gruppo selettore di Ancona e contemporaneamente la soppressione dell'ufficio reclutamento e dell'ufficio leva: gli stessi che si sono occupati fino ad oggi della complessa gestione delle visite e del reclutamento dei giovani soggetti alla leva obbligatoria;

a queste strutture fanno riferimento tutti i giovani residenti delle Marche, mentre con la riorganizzazione prevista i residenti della provincia di Ancona, Macerata ed Ascoli Piceno dovranno recarsi presso il distretto militare di Chieti e i residenti nella provincia di Pesaro Urbino presso il distretto militare di Bologna, peggiorando la situazione preesistente alla buona soluzione attivata dal 1995;

ciò avviene dopo che la legge 14 novembre 2000, n. 331, prevede che i giovani nati dal 1° gennaio 1986 non verranno più chiamati obbligatoriamente alle armi, e pertanto non riceveranno la « cartolina » precetto e conseguentemente non verranno più sottoposti alla visita dei « tre giorni »;

tale decisione sarebbe stata assunta per ottenere una riduzione dei costi, senza prendere in considerazione l'onere per lo

spostamento e per la permanenza dei giovani marchigiani negli altri distretti militari —:

se non ritenga opportuno mantenere in essere tale servizio, almeno fino alla data utile del gennaio 2004, ed evitare così il disagio provocato ai giovani residenti nelle Marche. (3-00868)

(11 aprile 2002)

PROPOSTE DI LEGGE: GIANCARLO GIORGETTI; CÈ ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; CIMA; MUSSOLINI, MOLINARI, LUCCHESI ED ALTRI; MARTINAT ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; SERENA; MAURA COSSUTTA ED ALTRI; BOLOGNESI E BATTAGLIA; PALUMBO ED ALTRI; DEIANA ED ALTRI; PATRIA E CROSETTO; DI TEODORO: NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. (47-147-156-195-406-562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492-A)

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 1)

**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Linee guida).

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

(Linee guida).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (Linee guida). — 1. Il Ministro della salute definisce con proprio decreto,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida che regolano le strutture pubbliche e private autorizzate in cui si attuano le tecniche di fecondazione assistita, previo parere del Consiglio superiore di sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e della commissione di studio sulle biotecnologie della riproduzione.

2. È istituita presso il Ministero della salute la commissione di studio sulle biotecnologie delle riproduzione, di seguito denominata « commissione », formata da venti membri nominati dal Ministro della salute entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione dura in carica due anni a decorrere dalla data del suo insediamento. Nella commissione è assicurata la presenza paritaria dei due sessi. Sono chiamate a farne parte personalità di alto profilo culturale, donne e uomini forniti di qualificati titoli in ambito medico-scientifico, filosofico, giuridico e di competenze specifiche nella materia, nonché esponenti di associazioni legate all'esperienza femminile e all'elaborazione culturale del movimento delle donne, garantendo in misura bilanciata l'apporto delle diverse culture e dei diversi orientamenti in materia.

3. La commissione ha la finalità di approfondire ed estendere la ricerca teorica e il dibattito culturale sulle nuove domande sociali poste dalla ricerca scientifica e clinica sulle biotecnologie ripro-

duttive. In relazione a tali problematiche, la commissione:

a) acquisisce, elabora e diffonde studi, rapporti, atti e documenti, anche inerenti la produzione normativa straniera, in modo da evidenziare la diversità degli approcci e delle soluzioni adottati nei vari Paesi in cui le biotecnologie riproduttive sono praticate e da favorire una conoscenza corretta della materia e una valutazione scevra da giudizi precostituiti dei problemi in questione;

b) promuove e diffonde un'informazione completa, qualificata e rigorosa, nonché accessibile a un vasto pubblico, sulla materia, attraverso la più ampia e oculata utilizzazione dei *mass media* e dei canali istituzionali;

c) promuove e stimola la discussione pubblica e partecipata nelle istituzioni e nella società.

4. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 3 è compito della commissione individuare possibili elementi di convergenza, nel rispetto dei seguenti principi:

a) la pluralità delle scelte sulla sessualità, sulla procreazione e sulla vita di relazione come fondamento della convivenza civile in uno Stato laico e di diritto;

b) l'autodeterminazione femminile e la responsabilità dei soggetti come fondamento di un'etica laica e secolarizzata delle relazioni tra donne e uomini e tra Stato e individui;

c) la non commerciabilità e non brevettabilità a fini di lucro del corpo e del patrimonio genetico umano come fondamento del diritto inviolabile alla disposizione del corpo.

5. Nell'esercizio delle proprie attività la commissione, dotata di autonomia regolamentare, si avvale degli istituti e degli strumenti di supporto necessari.

6. A conclusione del suo mandato, la commissione presenta al Ministro della

salute una relazione sulle attività svolte, sugli elementi di convergenza registrati e sulle posizioni condivise raggiunte, formulando le proprie motivate proposte per la regolazione delle biotecnologie riproduttive. Il Ministro trasmette al Parlamento i risultati dei lavori della commissione.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (*Linee guida*). — 1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione artificiale.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (*Commissione nazionale per la procreazione medicalmente assistita*) — 1. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione tecnico-scientifica per la procreazione medicalmente assistita.

2. Per la composizione della Commissione di cui al comma 1 si deve tener conto della rappresentanza del Comitato nazionale di bioetica, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, oltre che di esperti in ambito

medico, genetico, psicologico e giuridico di cui almeno cinque designati dalle regioni.

3. La Commissione, di cui al comma 1, ha il compito di predisporre entro sessanta giorni dalla sua istituzione, linee guida contenenti:

a) metodi, procedure e protocolli diagnostico-terapeutici concernenti le tecniche di procreazione medicalmente assistita;

b) criteri per l'aggiornamento delle linee guida, in rapporto sia all'evoluzione della ricerca biomedica nel campo della sterilità umana, sia in rapporto al miglioramento delle tecniche di procreazione medicalmente assistita rispetto alla casistica patologica trattata.

4. Le linee guida, di cui al comma 3, sono emanate dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le linee guida in base alle quali provvedono con opportuni strumenti a definire i requisiti tecnico-organizzativi delle strutture pubbliche e private autorizzate e accreditate adibite a svolgere le funzioni di procreazione medicalmente assistita.

7. 8. Bolognesi, Battaglia, Labate, Zanotti, Bogi, Di Serio D'Antona.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni previste dalla presente legge, il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito il Comitato nazionale per la bioetica, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di riproduzione medicalmente assistita ammesse.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 11.

7. 2. Moroni, Craxi, Milioto. (*Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno*).

Al comma 1, dopo le parole: Ministro della salute *aggiungere le seguenti:* ,d'intesa con la Conferenza Stato-regioni-province autonome,

7. 6. Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Al comma 1, dopo le parole: Consiglio superiore di sanità *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con la Conferenza Stato-regioni-province autonome,

7. 4. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, sostituire le parole: e delle tecniche *con le seguenti:* riguardanti le tecniche.

7. 5. Bolognesi, Battaglia, Giacco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni-province autonome, stabilisce altresì le modalità per consentire l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essi si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro esportazione ed importazione.

7. 30. Bolognesi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le regioni, secondo le indicazioni delle linee guida di cui al comma 1, definiscono i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture pubbli-

che e private autorizzate alla realizzazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

7. 7. Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Al comma 3, sopprimere le parole: almeno ogni tre anni,

7. 1. Giulio Conti, Castellani, Gianni Mancuso, Mussolini, Lisi.

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

7. 3. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. - 1. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) le modalità per consentire l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro esportazione ed importazione;

b) le modalità per l'utilizzo dei gameti femminili residuali a cicli di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

7. 03. Bolognesi. *(Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno).*

(A.C. 47 ed abb. - Sezione 2)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

CAPO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA TUTELA DEL NASCITURO

ART. 8.

(Stato giuridico del nato).

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti della madre o, ai sensi del codice civile, della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le disposizioni dell'articolo 6.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA TUTELA DEL NASCITURO

ART. 8.

(Stato giuridico del nato).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. *(Stato giuridico del nato).* - 1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.

2. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza dei nati dal proprio materiale genetico nel corso del processo di riproduzione della specie umana, indipendentemente dal modo in cui esso avviene.

3. Non è consentito il trasferimento del patrimonio genetico, di carattere personalissimo, da un soggetto donatore o dona-

trice a coloro che assumeranno il ruolo giuridico di genitori nei confronti del nato in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita (TPA) per consentire loro di attribuirsi come biologicamente proprio il figlio ottenuto con il patrimonio genetico altrui.

4. I diritti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere soggetti a restrizioni o limitazioni. Il divieto di cui al comma 3 non può essere oggetto di deroghe o di eccezioni di alcun genere comunque motivate.

*** Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. (*Stato giuridico del nato*) - 1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.

2. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza dei nati dal proprio materiale genetico nel corso del processo di riproduzione della specie umana, indipendentemente dal modo in cui esso avviene.

3. Non è consentito il trasferimento del patrimonio genetico, di carattere personalissimo, da un soggetto donatore o donatrice a coloro che assumeranno il ruolo giuridico di genitori nei confronti del nato in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita (TPA) per consentire loro di attribuirsi come biologicamente proprio il figlio ottenuto con il patrimonio genetico altrui.

4. I diritti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere soggetti a restrizioni o limitazioni. Il divieto di cui al comma 3 non può essere oggetto di deroghe o di eccezioni di alcun genere comunque motivate.

***8. 7.** Cima, Lion.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. (*Stato giuridico del nato*). - 1. Il nato a seguito dell'applicazione delle tec-

niche di fecondazione assistita è figlio legittimo o acquista lo stato di figlio riconosciuto dalla madre o, ai sensi del codice civile, dalla coppia che vi abbia fatto ricorso, anche al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, qualora risulti prova espressa della richiesta di accesso alle tecniche e della volontà di riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura del genitore.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. (*Stato giuridico del nato*). - 1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti della madre o, ai sensi del codice civile, della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le disposizioni dell'articolo 7.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. (*Stato giuridico del nato*). - 1. Il nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita è figlio legittimo o acquista lo stato di figlio riconosciuto dalla madre o, ai sensi del codice civile, della coppia che vi abbia fatto ricorso, anche al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, qualora risulti prova espressa della richiesta di accesso alle tecniche e della volontà di riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura del genitore.

8. 8. Valpiana, Zanella, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, sostituire le parole da: procreazione fino alla fine dell'articolo 9 con le seguenti: riproduzione medicalmente assistita sono figli legittimi della coppia coniugata che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

2. In caso di coppia stabilmente convivente, la volontà espressa da entrambi i soggetti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e non revocata fino al momento della fecondazione dell'ovulo, costituisce riconoscimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 250 del codice civile e vale ad attribuire al nato lo stato di figlio naturale riconosciuto. Si applica l'articolo 317-bis del codice civile.

3. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di riproduzione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

8. 2. Mussolini. (*Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno*).

Al comma 1, sostituire le parole da: procreazione fino alla fine del comma con le seguenti: riproduzione medicalmente assistita sono figli legittimi della coppia coniugata che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

2. In caso di coppia stabilmente convivente, la volontà espressa da entrambi i soggetti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e non revocata fino al momento della fecondazione dell'ovulo, costituisce riconoscimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 250 del codice civile e vale ad attribuire al nato lo stato di figlio naturale riconosciuto. Si applica l'articolo 317-bis del codice civile.

3. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di riproduzione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

8. 3. Moroni, Craxi, Milioto. (*Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno*).

Al comma 1, sostituire le parole da: sono figli legittimi fino a: disposizioni con le seguenti: hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi.

***8. 4. (Testo così modificato nel corso della seduta)** Ercole, Cè, Francesca Martini.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: sono figli legittimi fino a: disposizioni con le seguenti: hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi.

***8. 9. (Testo così modificato nel corso della seduta)** Burani Procaccini, Di Virgilio, Massida, Lucchese, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole da: o acquistano fino a: codice civile,

8. 5. Giulio Conti, Castellani, Angela Napoli, Gianni Mancuso, Mussolini, Lisi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: o acquistano fino a: della madre o.

8. 6. Lucchese, Emerenzio Barbieri.

Al comma 1, sostituire le parole da: riconosciuti fino a: codice civile, con le seguenti: naturali riconosciuti.

8. 12. Lucchese.

Al comma 1, sostituire le parole: della madre fino a: codice civile, con le seguenti: , ai sensi del codice civile,

8. 13. Bolognesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Ogni individuo ha diritto a conoscere la propria identità genetica entro i limiti previsti dalla presente legge. Per i minori nati da fecondazione eterologa l'identità genetica è rivelata con decreto motivato del giudice tutelare, ovvero, in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

8. 10. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 3)

**ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 9.

(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).

Sopprimerlo.

9. 4. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. (Disconoscimento della paternità). - 1. Per contestare lo stato di figlio legittimo o riconosciuto ai sensi dell'articolo 6, non sono ammesse l'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile, o l'impugnazione del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo codice, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero 3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in relazione alle quali è stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6. L'azione indicata dall'articolo 263 del codice civile è consentita qualora ricorra la stessa circostanza di cui al periodo precedente.

*** Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. - 1. Per contestare lo stato di figlio legittimo o riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, non è ammessa l'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile, o l'impu-

gnazione del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo codice, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero 3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in relazione alle quali è stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6. L'azione indicata dall'articolo 263 del codice civile è consentita qualora ricorra la stessa circostanza di cui al periodo precedente.

***9. 13.** Bolognesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. (*Divieto del disconoscimento della paternità*). - 1. Qualora si ricorra a tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo, la persona il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare in nessun caso l'azione di disconoscimento della paternità come previsto all'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. (*Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre*). - 1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione artificiale di tipo eterologo, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione artificiale non può dichiarare la volontà di

non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. - 1. Per contestare lo stato di figlio legittimo o riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, non è ammessa l'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile, o l'impugnazione del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo codice, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero 3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in relazione alle quali è stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6. L'azione indicata dall'articolo 263 del codice civile è consentita qualora ricorra la stessa circostanza di cui al periodo precedente.

3. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

9. 14. Bolognesi, Battaglia, Labate, Giacco, Di Serio D'Antona, Turco, Petrella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. - 1. Per contestare lo stato di figlio legittimo acquisito ai sensi dell'articolo 8 non è ammessa l'azione di disconoscimento della paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile.

2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero 3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle tecniche di riproduzione medicalmente assistita in relazione alle quali sia stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6, comma 2.

3. Il riconoscimento del figlio naturale di cui all'articolo 8 non può essere impugnato per difetto di veridicità ai sensi dell'articolo 263 del codice civile a meno che non si provi la sussistenza delle circostanze indicate nel comma 2.

9. 3. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Sopprimere il comma 1.

9. 5. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, dopo le parole: medicalmente assistita aggiungere la seguente: ancorché.

9. 2. Giulio Conti, Castellani, Mussolini, Gianni Mancuso, Angela Napoli, Lisi.

Al comma 1, sopprimere le parole: in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,

*** 9. 6.** Cima, Zanella, Lion.

Al comma 1, sopprimere le parole: in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,

*** 9. 7.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere le parole: in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,

*** 9. 15.** Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Turco, Petrella, Buffo.

Al comma 1, sostituire le parole: il coniuge o il convivente con le seguenti: il soggetto.

9. 8. Titti De Simone, Valpiana, Deiana, Mascia.

Sopprimere il comma 2.

*** 9. 9.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 2.

*** 9. 10.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 2, sostituire le parole: non può con la seguente: può.

****9. 11.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 2, sostituire le parole: non può con la seguente: può.

****9. 12.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

9. 1. Mussolini, Giulio Conti, Castellani, Gianni Mancuso, Lisi.

(Approvato)

(A.C. 47 ed abb. - Sezione 4)ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE
AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE
DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA

ART. 10.

(Strutture autorizzate).

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sono definiti:

a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE
AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONEDELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA

ART. 10.

*(Strutture autorizzate).**Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10. - 1. Le strutture in cui si praticano le tecniche di fecondazione assistita sono autorizzate alla crioconservazione dei gameti e degli embrioni.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana. *(Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno).*

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. *(Strutture autorizzate).* - 1. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate presso strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni ed iscritte al registro di cui all'articolo 9.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti:

a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture di cui al comma 1;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

d) le modalità di svolgimento dei controlli periodici sulle strutture e sulla qualità dei servizi erogati;

e) i protocolli di ricerca clinica e sperimentale sull'embrione limitatamente ai casi di cui all'articolo 11.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. (*Strutture autorizzate*). - 1. Gli interventi di procreazione artificiale sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 16.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sono definiti:

a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse oltre a quelli già previsti dalla presente legge;

d) i criteri per lo svolgimento dei controlli, che dovranno avere periodicità almeno semestrale, sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Al comma 1, sostituire le parole da: e private autorizzate fino alla fine dell'articolo con le seguenti: e nelle strutture private accreditate dalle regioni e iscritte nel registro di cui all'articolo 11.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture di cui al comma 1;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

d) le modalità e i criteri di svolgimento dei controlli periodici sul livello scientifico e sulla qualità dei servizi.

3. Le strutture ed i centri operanti da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge ed iscritti nell'elenco predisposto dall'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati, fino al nono mese successivo a quello della data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 7 della presente legge, a procedere all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché, fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 7, alla conservazione dei gameti dagli stessi raccolti entro la data di entrata in vigore della presente legge.

10. 2. Bolognesi, Zanotti, Bogi.

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole da: fino al sesto mese successivo fino alla fine del

comma, con le seguenti: fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. 4 (Nuova formulazione) Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: deliberazione del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,

10. 8. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: Ministro della salute *aggiungere le seguenti:* con parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

10. 7. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: e dei casi di revoca, *con le seguenti:* e i criteri di revoca.

10. 3. Zanotti, Battaglia.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: oltre a quelli già previsti dalla presente legge.

10. 5. Cima, Zanella, Lion.

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: controlli *aggiungere le seguenti:* , che dovranno avere periodicità almeno semestrale,

10. 6. Cima, Zanella, Lion.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) i protocolli di ricerca clinica e sperimentale limitatamente ai casi previsti dalla presente legge.

10. 9. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 5)

**ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

(Registro).

1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 14 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11
DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 11.

(Registro).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11. (Registro). - 1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro

nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita.

2. Le strutture pubbliche e private autorizzate dalle Regioni in cui si attuano le tecniche di fecondazione assistita sono tenute a fornire al Registro di cui al comma 1 le seguenti informazioni:

- a) i dati sui cicli ormonali iniziati;
- b) il numero delle gravidanze ottenute e di quelle portate a termine;
- c) il numero dei parti plurigemellari e plurimi;
- d) il numero dei nati morti;
- e) le informazioni sui nati pretermine o sottopeso;
- f) le informazioni sui nati che presentano anomalie, malformazioni o gravi patologie.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di fecondazione assistita adottate e dei risultati conseguiti.

5. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la fecondazione assistita.

6. Le strutture di cui al comma 2 sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 13 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11. — (*Registro*). — 1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione artificiale.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione artificiale adottate e dei risultati conseguiti.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione artificiale.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 22 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11. — (*Registro*). — 1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, presso l'Istituto superiore di sanità.

2. L'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, raccoglie i dati, su apposite schede, in versione informatizzata, relativi ai centri autorizzati ed ai trattamenti effettuati, nonché agli esiti degli stessi.

3. L'iscrizione al registro è obbligatoria.

4. L'Istituto superiore di sanità redige un rapporto annuale sull'andamento dei centri per la procreazione medicalmente assistita con le relative statistiche epidemiologiche rispetto ai casi trattati, alle tecniche usate ed agli esiti positivi o negativi delle medesime, al fine di supportare con efficace monitoraggio sia l'azione della Commissione nazionale per la procreazione medicalmente assistita che l'azione del Ministro della salute e delle regioni per l'adozione di una costante ed un efficace informazione verso i cittadini, nonché per l'adozione di provvedimenti migliorativi o correttivi delle linee guida già emanate.

11. 3. Bolognesi, Battaglia, Labate, Zannotti, Di Serio D'Antona, Bogi.

Al comma 1, dopo le parole: È istituito aggiungere le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

* **11. 4.** Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: È istituito aggiungere le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

* **11. 5.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.

11. 2. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: e degli utenti *con le seguenti:* , degli utenti e delle espressioni associative della società civile.

11. 6. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 5, sostituire le parole: delle autorità competenti *con le seguenti:* dell'autorità competenti. Esse dovranno, comunque, tenere aggiornato un registro dal quale si evinca il numero degli embrioni prodotti da ciascun processo di fecondazione extracorporea, ogni informazione su gameti impegnati nel processo, la data della fecondazione e quella del trasferimento in utero ed il numero di embrioni effettivamente trasferito.

11. 7. Di Virgilio, Burani Procaccini, Volontè, Minoli Rota, Muratori, Caminiti, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Castellani, Ercole, Lucchese, Massidda.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 1. Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) le modalità per consentire l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai

casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro esportazione ed importazione;

b) le modalità per l'utilizzo dei gameti femminili residuali a cicli di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

11. 02. Maura Cossutta. (*Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno*).

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — (*Divieti*). — 1. Sono vietati:

a) il prelievo di gameti e di embrioni per destinarli all'attuazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita senza il consenso esplicito dei soggetti di cui all'articolo 5.

b) l'importazione o l'esportazione di gameti e di embrioni;

c) il prelievo di gameti da cadavere;

d) l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi del Capo IV e la raccolta di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. — (*Sanzioni penali*). — 1. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni richieste dalla presente legge o i requisiti soggettivi indicati dall'articolo 5 è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 12.911 euro a 25.823 euro.

2. Chiunque contravvenga alle sanzioni di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettere a), e b) è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 25.823 euro a 183.291 euro.

3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera c) è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro.

4. All'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti previsti dalla presente legge si applica la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo della durata massima di cinque anni.

11. 06. Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Turco, Petrella. (*Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno*).

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — (*Divieti*). — 1. Sono vietati:

a) il prelievo di gameti e di embrioni per destinarli all'attuazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita senza il consenso esplicito dei soggetti di cui all'articolo 3;

b) l'importazione o l'esportazione di gameti e di embrioni;

c) l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 8 e la raccolta di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 11.

2. È vietata altresì qualsiasi forma di surrogazione della madre, nonché di pre-

stato o di affitto del corpo della donna a scopo di gravidanza. Qualsiasi accordo in tale senso è nullo.

11. 03. Maura Cossutta. *(Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno).*

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — *(Divieti).* — 1. Sono vietati:

a) l'importazione o l'esportazione di gameti e di embrioni;

b) l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate dalla presente legge e la raccolta di gameti in strutture diverse dai centri autorizzati.

11. 05. Battaglia, Labate, Turco, Di Serio D'Antona, Petrella, Bogi, Giacco. *(Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno).*

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — *(Divieto di clonazione umana).* — 1. Ai fini previsti dalla presente legge si intende per clonazione umana il processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto.

2. I processi di clonazione umana sono vietati. Chiunque realizzi, anche parzialmente, un processo di clonazione umana è punito con la reclusione da dieci a venti anni, con la radiazione dall'albo professionale, con la interdizione perpetua dall'esercizio della professione e con la multa da 51.000 euro a 154.000 euro.

11. 04. Maura Cossutta.

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

CAPO V

SANZIONI

ART. 12.

(Sanzioni).

1. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita vietate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, o senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10, o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 13, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità o il prelievo o il trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro, e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.

2. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto è punito con la reclusione da dieci anni a venti anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro, e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

3. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.

4. Ogni accordo avente per oggetto i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 è nullo.

5. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del comma 1 è sospesa per un anno.

Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al comma 1 o di violazione del divieto di cui al comma 2 l'autorizzazione è revocata.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE

CAPO V

SANZIONI

ART. 12.

(*Sanzioni*).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. — (*Sanzioni penali*). — 1. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni richieste dall'articolo 3 è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 12.000 euro a 25.000 euro.

2. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a)* e *d)*, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 25.000 euro a 103.000 euro.

3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 51.000 euro a 154.000 euro.

4. Chiunque contravvenga al divieto di cui all'articolo 16, comma 1, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.

5. Chiunque compia le attività di sperimentazione previste dall'articolo 16, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.

6. Chiunque compia le attività di sperimentazione previste dall'articolo 16,

comma 4, lettera *d)*, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.

7. All'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti indicati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applica la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione per un periodo della durata massima di cinque anni. In caso di violazione del divieto di cui al comma 6 si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. — (*Sanzioni*). — 1. Chiunque a qualsiasi titolo applichi tecniche di fecondazione assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 5, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 9, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni è punito con la multa da 100 mila euro a 300 mila euro e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.

2. Chiunque realizzi forme di clonazione umana è punito con la multa da 200 mila a 600 mila euro e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

3. Non sono punibili i soggetti ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.

4. L'autorizzazione concessa alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi dei commi 1 e 2 è revocata.

5. Al bambino nato in seguito ai comportamenti di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto lo stato giuridico di cui all'articolo 7 della presente legge.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. — (*Sanzioni*). — 1. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di pro-

creazione artificiale vietate ai sensi della presente legge, o senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 7, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 15, o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 13, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità o il prelievo o il trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di uno dei soggetti di cui all'articolo 6, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 100 mila euro a 300 mila euro, e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.

2. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto è punito con la reclusione da dieci anni a venti anni e con la multa da 100 mila euro a 300 mila euro, e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

3. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.

4. Ogni accordo avente per oggetto i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 è nullo.

5. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 15 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate viene revocata.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
12. 100. DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 1.

* **0. 12. 100. 1.** Mussolini, Boato.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 1.

* **0. 12. 100. 7.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 1.

* **0. 12. 100. 15.** Moroni, Milioto, Biondi, Buemi, Grotto, Albertini, Boato, Villetti, Craxi.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 1.

* **0. 12. 100. 20.** Bolognesi, Zanotti, Innocenti.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 1.

* **0. 12. 100. 22.** Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 4, comma 3 con le seguenti: dalla presente legge.

0. 12. 100. 11. Cima, Boato.

All'emendamento 12. 100 della Commissione, comma 1 dopo le parole: è punito aggiungere le seguenti: con la reclusione sino a tre anni e.

0. 12. 100. 51 Ercole, Cè, Francesca Martini.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 1, sopprimere le parole: con la reclusione fino a tre anni e.

0. 12. 100. 2. Mussolini, Boato.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 2.

* **0. 12. 100. 3.** Mussolini, Boato.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 2.

* **0. 12. 100. 8.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 2.

* **0. 12. 100. 16.** Moroni, Craxi, Milioto, Biondi, Buemi, Grotto, Albertini, Villetti, Boato.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 2.

* **0. 12. 100. 23.** Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 2, dopo le parole: non conviventi aggiungere le seguenti: stabilmente da almeno tre anni.

0. 12. 100. 17. La Russa, Mussolini.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 2, dopo le parole: non conviventi aggiungere le seguenti: da almeno diciotto mesi.

0. 12. 100. 18. La Russa, Mussolini.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 2, sopprimere le parole: o, comunque, in età non potenzialmente fertile.

0. 12. 100. 4. Mussolini, Boato.

All'emendamento 12. 100 della Commissione, comma 2, dopo le parole: è punito aggiungere le seguenti: con la reclusione sino a tre anni e.

0. 12. 100. 52. Ercole, Cè, Francesca Martini.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 2, sopprimere le parole: con la reclusione fino a tre anni e.

0. 12. 100. 5. Mussolini, Boato.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 2, sostituire le parole: da 50.000 a 100.000 euro con le seguenti: da 100.000 a 300.000 euro.

0. 12. 100. 12. Cima, Boato.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443.

0. 12. 100. 6. Mussolini, Boato.

(Approvato)

All'emendamento 12. 100. della Commissione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'accertamento del requisito della convivenza così come indicata nel comma precedente, il medico può avvalersi di una dichiarazione sottoscritta dalla coppia richiedente. In caso di dichiarazione mendace si applica, nei confronti dei dichiaranti, la pena prevista nell'ultima parte del comma precedente.

0. 12. 100. 19. La Russa, Moroni, Giulio Conti, Garnerò Santanché.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e l'interdizione per due anni dall'esercizio della professione.

0. 12. 100. 24. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 4, sostituire le parole: a 50.000 euro con le seguenti: a 100.000 euro e l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.

0. 12. 100. 25. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 5, dopo le parole: e l'esportazione aggiungere le seguenti: , a titolo oneroso ovvero gratuito,

0. 12. 100. 13. Cima, Boato.

All'emendamento 12. 100 della Commissione, comma 5, dopo le parole: embrioni aggiungere: o, a titolo oneroso.

0. 12. 100. 55. Finocchiaro.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 5, sopprimere le parole: o la surrogazione di maternità.

0. 12. 100. 26. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

All'emendamento 12. 100 della Commissione, comma 5, dopo le parole: surrogazione di maternità inserire le seguenti: a scopo di lucro.

0. 12. 100. 63. Giordano, Valpiana, Deiana.

All'emendamento 12. 100 della Commissione, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Chiunque realizza in qualsiasi forma l'importazione e l'esportazione di

embrioni è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 100 a 300 mila euro.

Conseguentemente al comma 7 aggiungere, in fine, le parole: e 5-bis.

0. 12. 100. 50. Cè, Ercole, Francesca Martini.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Chiunque si rende intermediario, a fini di lucro, di pratiche di surrogazione di maternità è punito con la multa da 50.000 a 100.000 euro e con la sospensione per due anni dalla professione medica o dai pubblici uffici.

0. 12. 100. 27. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Chiunque realizzi forme di clonazione umana è punito con la multa da 200.000 a 600.000 euro e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

0. 12. 100. 28. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 7, sostituire le parole: l'uomo o la donna con le seguenti: i soggetti.

0. 12. 100. 29. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

All'emendamento 12. 100 della Commissione, comma 7, dopo le parole: comma 4 inserire le seguenti: e 5.

0. 12. 100. 64. Giordano, Valpiana, Deiana.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 8.

0. 12. 100. 9. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 8, dopo le parole: degli illeciti aggiungere la seguente: penali.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli illeciti amministrativi costituiscono fatto rilevante ai fini delle responsabilità disciplinari.

0. 12. 100. 21. Zanotti, Bolognesi, Innocenti.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 9.

0. 12. 100. 10. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 9, sostituire le parole: del presente articolo fino alla fine del comma con le seguenti: della presente legge è revocata.

0. 12. 100. 14. Cima, Boato.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 9, sostituire le parole: è sospesa con le seguenti: è revocata.

0. 12. 100. 30. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

All'emendamento 12. 100. della Commissione, sostituire il titolo del Capo V con il seguente: Sanzioni.

0. 12. 100. 31. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Divieti generali e sanzioni).

1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizzi a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

3. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro,

4. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.

5. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

6. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci anni a venti anni, e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

7. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

8. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 6.

9. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

Conseguentemente sostituire il titolo del CAPO V con il seguente: (Divieti e sanzioni).

12. 100. (Nuova Formulazione). La Commissione.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. — 1. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza aver raccolto il consenso secondo le modalità dell'articolo 6 o in strutture diverse da quelle dell'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita vietata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, o in violazione della prima parte del comma 4 dell'articolo 13, è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi importa, esporta o fa commercio di gameti ed embrioni, effettua una surrogazione di maternità, crea un embrione con gameti di persone decedute ovvero trasferisce in utero il gamete di persona deceduta.

3. Chiunque viola i divieti e gli obblighi indicati dall'articolo 13, commi 1 e 3, è punito con la pena della reclusione da 3 a 10 anni.

4. Nelle ipotesi previste dai commi 1, 2 e 3 non sono puniti l'uomo e la donna a cui sono applicate le tecniche di procreazione medicalmente assistita.

5. Per la violazione dell'articolo 13, comma 5, si applica l'articolo 19 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

6. È nullo ogni accordo avente ad oggetto i comportamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5.

7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

8. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura nel cui interno è eseguita una delle pratiche punite ai sensi dei commi 2 e 3 è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni e nel caso di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

12. 3. Burani Procaccini, Cè, Di Virgilio, Volonté, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Gargnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Ercole, Lucchese, Castellani, Giulio Conti, Gianni Mancuso, Angela Napoli, Francesca Martini, Massidda.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Chiunque realizzi in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni è punito con una sanzione da 50.000 euro a 300.000 euro.

12. 21. Zanotti.

Al comma 1, sopprimere le parole da: vietate ai sensi fino a: all'articolo 5, o.

***12. 4.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: vietate ai sensi fino a: all'articolo 5, o.

***12. 5.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 4, comma 3, o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, *con le seguenti:* della presente legge.

12. 8. Cima, Zanella, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole da: fra soggetti diversi *fino a:* uno dei soggetti di cui all'articolo 5 *con le seguenti:* senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10, o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 13, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni.

12. 7. Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: l'importazione e l'esportazione *aggiungere le seguenti:* , a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito,

12. 9. Cima, Zanella, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole: la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro *con le seguenti:* la multa da 100.000 euro a 300.000 euro.

12. 6. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, sostituire le parole: da 51.646 euro a 154.937 euro *con le seguenti:* da 100.000 euro a 300.000 euro.

12. 10. Cima, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole: da 51.646 euro a 154.937 euro *con le seguenti:* da euro 50.000 ad euro 150.000.

12. 1. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Al comma 2, sostituire le parole: la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro *con le seguenti:* la multa da 200.000 euro a 600.000 euro.

12. 11. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, sostituire le parole: da 51.646 euro a 154.937 euro *con le seguenti:* da 100.000 euro a 300.000 euro.

12. 12. Cima, Lion.

Al comma 2, sostituire le parole: da 51.646 euro a 154.937 euro *con le seguenti:* da euro 50.000 ad euro 250.000.

12. 2. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Sopprimere il comma 4.

12. 13. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sopprimere il comma 5.

12. 14. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: ai sensi del comma 1 *fino a:* l'autorizzazione.

***12. 18.** Cima, Zanella, Lion.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: ai sensi del comma 1 *fino a:* l'autorizzazione.

***12. 17.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un anno *con le seguenti:* tre anni.

12. 15. Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Meduri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. In deroga a quanto previsto dagli articoli 163 e 166 del codice penale, le pene non detentive inflitte non rilevano ai fini della sospensione condizionale e sono sempre eseguite.

12. 19. Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Meduri.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Sanzioni amministrative).

– 1. La violazione delle disposizioni della presente legge da parte delle strutture di cui all'articolo 10 o dei centri di raccolta e conservazione di gameti e di embrioni è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 25.000 euro a 203.000 euro, nonché con la revoca dell'autorizzazione.

2. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate di cui all'articolo 10 o accetti la donazione di gameti in strutture diverse dai centri di raccolta e conservazione di gameti o esegua ricerche chimiche e sperimentali sugli embrioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 11, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 51.000 euro a 154.000 euro, nonché con la cancellazione dall'albo professionale.

3. L'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita all'interno di strutture sanitarie non autorizzate ovvero autorizzate per finalità diverse da quelle indicate dalla presente legge, nonché l'accettazione della donazione di gameti in centri diversi da quelli di cui all'articolo 11, sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 51.000 euro a 154.000 euro. Nei casi previsti dal presente comma è altresì disposta, rispettivamente, la chiusura della struttura o la revoca dell'autorizzazione.

12. 01. Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Sanzioni amministrative).

– 1. La violazione delle disposizioni della presente legge da parte delle strutture di cui all'articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 25.823 euro a 103.291 euro, nonché con la revoca dell'autorizzazione.

2. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi del Capo IV o accetti la donazione di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 51.646 euro a 154.937 euro, nonché con la cancellazione dall'albo professionale.

3. La violazione dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita all'interno di strutture sanitarie non autorizzate ovvero autorizzate per finalità diverse da quelle indicate dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 51.646 euro a 154.937 euro. Nei casi previsti dal presente comma è altresì disposta, rispettivamente, la chiusura della struttura o la revoca dell'autorizzazione.

12. 03. Bolognesi.

(A.C. 47 ed abb. – Sezione 7)

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 14.

(Relazione al Parlamento).

1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun

anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.

2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 14.

(Relazione al Parlamento).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14. *(Relazione del Parlamento).* - 1. Il Ministro della salute, sulla base del rapporto annuale dell'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con la Commissione nazionale sulla procreazione assistita, predispone una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta dalle strutture autorizzate, sull'andamento epidemiologico delle cause di sterilità e sui risultati ottenuti in applicazione delle tecniche e degli interventi effettuati, indicando metodi e strumenti volti a migliorare il funzionamento dei centri e l'informazione ai cittadini.

14. 2. Labate, Zanotti, Di Serio D'Antona, Buffo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Commissione nazionale per la procreazione assistita predispone, entro il

28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute, in base ai dati raccolti ai sensi e con le modalità previste dalla presente legge sull'attività svolta dai centri e dalle strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.

14. 1. Bolognesi, Battaglia.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente: ART. 14-bis. *(Tutela della riservatezza).* - 1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sono riservati.

2. Le operazioni relative ai programmi di procreazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati.

14. 02. Bolognesi, Battaglia, Labate, Giacco, Turco, Di Serio D'Antona, Petrella. *(Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno).*

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. *(Tutela della riservatezza).* - 1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sono riservati.

2. Le operazioni relative alle tecniche di procreazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con rispetto

dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati.

14. 01. Maura Cossutta. (*Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno*).

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 8)

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 15

(Obiezione di coscienza).

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al medico responsabile della struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 10.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15.

(Obiezione di coscienza)

Sopprimerlo.

***15. 1.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sopprimerlo.

***15. 2.** Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15. (Obiezione di coscienza). — 1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione artificiale disciplinate dalla presente legge qualora sollevi obiezioni di coscienza, previa dichiarazione resa al medico responsabile della struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 15.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , previa dichiarazione fino alla fine del comma.

15. 5. Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Bimbi, Meduri.

Al comma 1, dopo le parole: previa dichiarazione resa al aggiungere le seguenti: direttore sanitario e al.

15. 4. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, sostituire le parole da: qualora fino alla fine dell'articolo con le seguenti: quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obietto deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'ASL o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.

2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori

dei termini di cui al comma 1, ma in tal caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.

3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.

4. Le strutture e le case di cura autorizzate o accreditate sono tenute, in ogni caso, ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla presente legge, qualora iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 11.

5. L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

15. 9. Labate, Di Serio D'Antona.

(Approvato limitatamente ai primi tre commi)

Sopprimere il comma 2.

***15. 6.** Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Bimbi, Meduri.

Sopprimere il comma 2.

***15. 7.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'immediatezza dell'esonero non può però pregiudicare la salvaguardia della salute fisica e psichica della paziente.

15. 3. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La struttura sanitaria è comunque tenuta a garantire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita tramite il ricorso alla sostituzione del personale sanitario che si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1.

15. 8. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 9)

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO VI

MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

ART. 13

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere;

e) la crioconservazione e la soppressione di embrioni.

4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero della donna.

5. Ai fini della presente legge è vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

6. I soggetti di cui all'articolo 5 devono essere informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire in utero. Dopo il trasferimento, i medesimi soggetti sono informati sul numero di embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE

CAPO VI

MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

ART. 13.

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

Sopprimerlo.

13. 18. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. *(Sperimentazione sugli embrioni umani).* — 1. È vietata la produzione di embrioni umani destinati alla sperimentazione e alla ricerca.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita qualora si perseguano finalità diagnostiche e terapeutiche mirate alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. *(Sperimentazione sugli embrioni umani).* — 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo degli stessi embrioni, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), è consentita solo presso le strutture pubbliche che ne facciano richiesta, sulla base dei protocolli previamente approvati dal Ministro della salute di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e). 4. Sono comunque vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali;

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi a fini sia procreativi, sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. (*Sperimentazione sugli embrioni umani*). — 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono comunque vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio generico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminare caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi a fini sia procreativi, sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero della donna.

5. Ai fini della presente legge è vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

6. I soggetti di cui all'articolo 6 devono essere informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire in utero. Dopo il trasferimento, i medesimi soggetti sono informati sul numero di embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. (*Sperimentazione sugli embrioni umani*). — 1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla luce delle direttive europee e delle conclusioni della Commissione istituita con decreto del Ministro della salute del 6 settembre 2000, definisce le finalità, gli indirizzi e i limiti della ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni.

13. 42. Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Turco, Petrella, Bogi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. (*Sperimentazione sugli embrioni umani*). — 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad esse collegate volte alla tutela della salute, qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono comunque vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a pre-

determinarne le caratteristiche genetiche, ad eccezione dei casi in cui debba essere esclusa da parte dei donatori la trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie indicate con previsto decreto;

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

13. 41. Bolognesi.

Al comma 3, lettera a), premettere le parole: tutte le tecniche di clonazione umana, incluse le tecniche di trasferimento nucleare a fini riproduttivi, .

13. 11. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
13.200. DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 13. 200. della Commissione, sopprimere la lettera c).

0. 13. 200. 6. Zanella, Boato.

All'emendamento 13. 200. della Commissione, sopprimere il comma 4.

0. 13. 200. 2. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

All'emendamento 13. 200. della Commissione, comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

0. 13. 200. 3. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

All'emendamento 13. 200. della Commissione, comma 4, sopprimere il terzo periodo.

0. 13. 200. 1. Zanotti, Bolognesi, Innocenti.

All'emendamento 13. 200 della Commissione, comma 5, sostituire le parole: fino ad un anno con le seguenti: da uno a tre anni.

0. 13. 200. 50. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 13. 200. della Commissione, comma 5, sostituire le parole: fino ad un anno con le seguenti: fino a due anni.

0. 13. 200. 5. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: interventi di scissione fino alla fine dell'articolo con le seguenti:

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

5. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

13. 200. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: scissione fino alla fine della lettera con le seguenti: clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione e di ectogenesi a fini sia procreativi, sia di ricerca.

***13. 19.** Di Virgilio, Volontè, Burani Proccaccini, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Ercole, Lucchese, Castellani.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: scissione fino alla fine della lettera con le seguenti: clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione e di ectogenesi a fini sia procreativi, sia di ricerca.

***13. 45.** Massidda.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. La coppia, valutati i rischi e le percentuali di successo di ogni intervento di procreazione assistita, manifestando la propria volontà con atto allegato al consenso informato, decide liberamente il numero di embrioni da produrre per il successivo trasferimento in utero; il numero di embrioni trasferiti non deve essere, in ogni caso, superiore a tre. Nel caso di embrioni in eccesso, questi verranno crioconservati o lasciati alla loro fisiologica involuzione in osservanza della volontà espressa con atto sottoscritto dalla coppia stessa. Quest'ultima, in caso di crioconservazione, si assumerà la responsabilità del destino degli embrioni, provvedendo al tempo stesso economicamente a tutte le incombenze derivanti da tale procedura.

13. 10. Lettieri.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

***13. 20.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

***13. 21.** Zanella.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

***13. 22.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

***13. 52.** Zanotti.

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: la crioconservazione e.

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. La crioconservazione è ammessa quando il trasferimento dell'embrione o degli embrioni prodotti *in vitro* nell'utero della donna non risulta immediatamente praticabile, così che i medesimi si renderebbero altrimenti non trasferibili. Il trasferimento va comunque attuato non appena possibile.*

13. 24. Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Bimbi, Meduri

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: la crioconservazione e.

13. 37. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: e la soppressione di embrioni con le seguenti dei gameti e degli embrioni avviene con il consenso della coppia e secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7.

13. 12. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Al comma 3, , lettera e), sostituire le parole: e la soppressione di embrioni con le seguenti: di embrioni è vietata ad ecce-

zione dei casi in cui non sia possibile la crioconservazione dei gameti maschile e femminile.

13. 13. Moroni, Craxi, Milioto.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: e la soppressione di embrioni con le seguenti: di embrioni, ad eccezione dei casi in cui sopraggiunte condizioni patologiche della donna clinicamente accertate, impreviste e imprevedibili, ne rendano proibitivo l'immediato trasferimento in utero.

Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: f) la soppressione degli embrioni.

13. 9. Mussolini, Castellani, Giulio Conti, Mancuso, Angela Napoli, Lisi.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: salvo quanto previsto dal comma 4.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: impianto fino alla fine del comma con le seguenti: e contemporaneo trasferimento in utero, comunque non superiore a tre. In caso d'impossibilità di trasferire in utero gli embrioni prodotti alla data prevista per grave e documentata causa di forza maggiore, sopravvenuta e imprevedibile al momento della fecondazione, è consentita la loro crioconservazione sino al giorno programmato per il trasferimento. Di tale crioconservazione, eccezionale e temporanea, la struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, deve dare immediata comunicazione all'Istituto superiore di sanità.

13. 46. Lucchese.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: salvo quanto previsto dal comma 4.

13. 23. Di Virgilio, Burani Procaccini, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Lucchese, Castellani.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

13. 1. Mussolini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La crioconservazione di embrioni è consentita ai fini di impianti successivi nell'utero della donna di cui all'articolo 5, comma 1.

13. 38. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

Sopprimere il comma 4.

***13. 26.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sopprimere il comma 4.

***13. 27.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 4.

***13. 53.** Zanotti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In ciascun processo di fecondazione extracorporea, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non deve essere creato un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo trasferimento in utero, comunque non superiore a tre. In caso d'impossibilità di trasferire in utero gli embrioni alla data prevista per grave e documentata causa di forza maggiore, sopravvenuta e imprevedibile al mo-

mento della fecondazione, è consentita la loro crioconservazione sino al giorno programmato per il loro trasferimento. Di tale crioconservazione, eccezionale e temporanea, la struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, deve dare immediata comunicazione all'Istituto superiore di sanità.

****13. 28.** Lucchese, Di Virgilio, Burani Procaccini, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Castellani.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In ciascun processo di fecondazione extracorporea, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non deve essere creato un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo trasferimento in utero, comunque non superiore a tre. In caso d'impossibilità di trasferire in utero gli embrioni alla data prevista per grave e documentata causa di forza maggiore, sopravvenuta ed imprevedibile al momento della fecondazione, è consentita la loro crioconservazione sino al giorno programmato per il loro trasferimento. Di tale crioconservazione, eccezionale e temporanea, la struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, deve dare immediata comunicazione all'Istituto superiore di sanità.

****13. 43.** Massidda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: non devono creare fino alla fine del comma con le seguenti: devono produrre un numero di embrioni che non ecceda la richiesta complessiva di fertilità della coppia.

13. 14. Moroni, Craxi, Stagno d'Alcontres, Milioto.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: non devono creare fino alla fine del comma con le seguenti: devono creare un numero di embrioni correlato all'età della donna e alla tecnica utilizzata.

***13. 31.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: non devono creare fino alla fine del comma con le seguenti: devono creare un numero di embrioni correlato all'età della donna e alla tecnica utilizzata.

***13. 55.** Zanotti.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: ad un unico impianto fino alla fine del comma.

13. 54. Zanotti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: ad un unico impianto fino alla fine del comma con le seguenti: ad almeno due fecondazioni della donna.

13. 32. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario al tipo di interventi richiesti per la coppia ammessa alla procreazione assistita.

13. 51. Bimbi, Colasio.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: comunque non superiore a tre fino alla fine del comma.

13. 29. Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: comunque non superiore a tre.

13. 30. Zanella.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: due.

13. 3. Mussolini.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

13. 6. Mussolini.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Tutti gli embrioni aggiungere le seguenti: sani.

13. 60. Giulio Conti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Non possono essere trasferiti in utero più di tre embrioni per ogni transfer.

13. 15. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

***13. 33.** Di Virgilio, Burani Procaccini, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Lucchese, Castellani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

***13. 47.** Lucchese.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

***13. 44.** Massidda.

Sopprimere il comma 5.

****13. 7.** Mussolini.

Sopprimere il comma 5.

****13. 16.** Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Sopprimere il comma 5.

****13. 34.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sopprimere il comma 5.

****13. 35.** Zanella.

Sopprimere il comma 5.

****13. 36.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 6.

13. 4. Mussolini.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

13. 5. Mussolini.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Prima del trasferimento, i medesimi soggetti sono informati sul numero di embrioni prodotti e sullo stato di salute degli stessi.

13. 2. Mussolini.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: Dopo il con le seguenti: Prima del.

13. 49. Giulio Conti, Castellani.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: e conseguentemente con le seguenti: ed eventualmente.

13. 50. Giulio Conti.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. Gli embrioni eventualmente soprannumerari sono custoditi presso la struttura autorizzata di cui all'articolo 10. Essi appartengono alla coppia di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, che ne può disporre per successivi trasferimenti, su richiesta della donna, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

8. Nel caso di espressa rinuncia della donna al trasferimento, gli eventuali embrioni soprannumerari possono essere donati ad altra donna della coppia che si trovi nelle medesime condizioni previste dalla presente legge e per la quale si verifichino a carico degli apparati riproduttivi situazioni che facciano ritenere consigliabile e opportuno questo tipo d'intervento.

13. 40. Bimbi, Colasio.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Decorsi quattro anni dalla formazione degli embrioni, nel caso di espressa rinuncia della donna al trasferimento, il giudice tutelare competente per territorio, sentita la Commissione nazionale per la procreazione assistita, dispone con proprio decreto l'adottabilità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

13. 17. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. (*Divieto di clonazione umana*) — 1. Ai fini della presente legge, s'intende per clonazione umana il processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di par-

tenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano vivente o morto.

2. I processi di clonazione umana sono vietati. Chiunque realizzi, anche parzialmente, un processo di clonazione umana è punito con la reclusione da dieci a venti anni, con la radiazione dall'albo professionale, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro.

13. 05. Bolognesi, Battaglia, Bogi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — 1. I processi di clonazione umana sono vietati. Chiunque realizzi, anche parzialmente, un processo di clonazione umana è punito con la reclusione da dieci a venti anni, con la radiazione dall'albo professionale, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione e con la multa da 51.646 a 154.937 euro.

13. 04. Labate, Zanotti, Di Serio D'Antona.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 13.07. DELLA COMMISSIONE.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 1.

***0. 13. 07. 1.** Mussolini, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 1.

***0. 13. 07. 8.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 1.

***0. 13. 07. 23.** Bolognesi, Zanotti, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sostituire il comma 1 con il seguente:

1-bis. La crioconservazione dei gameti e degli embrioni è consentita previo consenso della coppia e secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7.

0. 13. 07. 17. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto, Biondi, Buemi, Boato, Villetti.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: e la soppressione di embrioni con le seguenti: di embrioni ad eccezione dei casi in cui non sia possibile la crioconservazione dei gameti maschile e femminile.

0. 13. 07. 18. Moroni, Craxi, Milioto, Biondi, Buemi, Albertini, Grotto, Boato, Villetti.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

0. 13. 07. 2. Mussolini, Boato.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 2.

0. 13. 07. 9. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 2, sostituire le parole da: non devono creare fino alla fine del comma con le seguenti: devono creare un numero di embrioni correlato all'età della donna e alla tecnica utilizzata.

0. 13. 07. 10. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 2, sostituire le parole da: non devono creare fino alla fine del comma con le seguenti: devono produrre un numero di embrioni che non ecceda la richiesta complessiva di fertilità della coppia.

0. 13. 07. 19. Moroni, Craxi, Milioto, Biondi, Buemi, Grotto, Boato, Villetti.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 2, sostituire le parole da: ad un unico fino alla fine del comma con le seguenti: ad almeno due fecondazioni della donna.

0. 13. 07. 11. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 2, sopprimere le parole: , comunque non superiore a tre.

0. 13. 07. 15. Zanella, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 2, sostituire le parole: non superiore a tre con le seguenti: non superiore a due.

0. 13. 07. 3. Mussolini, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono essere trasferiti in utero più di tre embrioni per ogni transfer.

0. 13. 07. 20. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto, Biondi, Boato, Buemi, Intini, Grotto, Albertini, Villetti.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile

per decesso della donna o di ambedue i soggetti di cui al comma 5, gli embrioni dagli stessi prodotti sono crioconservati ovvero, sentita la Commissione nazionale per la procreazione assistita, il giudice tutelare ne dispone, con proprio decreto, l'adottabilità; in tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

0. 13. 07. 6. Boccia.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per decesso dell'uomo, gli embrioni prodotti sono crioconservati ovvero, in deroga all'articolo 5, si procede all'impianto nell'utero della donna, se consenziente.

0. 13. 07. 7. Boccia.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 4.

***0. 13. 07. 12.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 4.

***0. 13. 07. 16.** Zanella, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 4, sostituire le parole da: è vietato fino alla fine del comma con le seguenti: sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

****0. 13. 07. 4.** Mussolini, Boato, Maura Cossutta.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 4, sostituire le parole da: è vietato fino alla fine del comma con le seguenti: sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

****0. 13. 07. 21.** Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto, Biondi, Buemi, Intini, Grotto, Albertini, Villetti, Boato.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La donna che accede alla procreazione medicalmente assistita deve ricevere prova rigorosamente documentata sul numero degli embrioni prodotti e su quelli trasferiti in utero. La violazione di questi obblighi è punita con la multa da 100.000 a 500.000 euro e la sospensione fino a due anni dalla professione medica.

0. 13. 07. 30. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

All'articolo aggiuntivo 13.07 della Commissione, comma 5, dopo le parole: informati sul numero aggiungere le seguenti: e, su loro richiesta, sullo stato di salute.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: trasferiti con le seguenti: da trasferire.

0. 13. 07. 203. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 5, dopo le parole: informati sul numero aggiungere le seguenti: e sullo stato di salute.

***0. 13. 07. 5.** Mussolini, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 5, dopo le parole: informati sul numero aggiungere le seguenti: e sullo stato di salute.

* **0. 13. 07. 22.** Moroni, Biondi, Craxi, Milioto, Villetti, Albertini, Grotto, Intini, Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 5, dopo le parole: informati sul numero aggiungere le seguenti: e sullo stato di salute.

* **0. 13. 07. 24.** Giulio Conti, Garnerò Santanché, La Russa, Alboni.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 5, sostituire le parole: e trasferiti nell'utero con le seguenti: che si intendono trasferire.

** **0. 13. 07. 200.** Mussolini, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 5, sostituire le parole: e trasferiti nell'utero con le seguenti: che si intendono trasferire.

** **0. 13. 07. 201.** Moroni, Biondi, Craxi, Milioto, Villetti, Albertini, Grotto, Intini, Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 6.

0. 13. 07. 13. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 7.

0. 13. 07. 14. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni). — 1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecni-

co-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

4. Ai fini della presente legge è vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurime.

5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero degli embrioni prodotti e trasferiti nell'utero.

6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

13. 07. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 10)

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16

(Disposizioni transitorie).

1. Le strutture ed i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55

del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 10, comma 2.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i centri e le strutture di cui al comma 1 eliminano i gameti depositati presso i medesimi centri e strutture, ad eccezione di quelli prelevati da soggetti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5. In caso di inadempienza, i centri e le strutture di cui al presente comma decadono dall'autorizzazione di cui al comma 1.

3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute e al giudice tutelare territorialmente competente i seguenti elenchi non pubblici: un elenco (n. 1) contenente l'indicazione numerica degli embrioni destinati a tecniche di procreazione medicalmente assistita, formati nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente all'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime, a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni; un elenco (n. 2) con l'indicazione numerica degli embrioni disponibili di cui non si conoscono i genitori biologici e con l'indicazione dei motivi della non conoscibilità.

4. La coppia che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha ottenuto nelle strutture e nei centri di cui al comma 1 l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita dalle quali è derivata la formazione di embrioni, ha facoltà di richiedere il trasferimento degli embrioni medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Subito per gli embrioni di cui all'elenco n. 2 e trascorso il termine di cui al periodo precedente per quelli di cui all'elenco n. 1, ovvero nel caso di espressa rinuncia della donna al trasferimento, il giudice tutelare competente per

territorio dispone con proprio decreto l'adottabilità. Su indicazione delle strutture e dei centri, che provvedono alle opportune informazioni ed assumono il consenso informato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 6 della presente legge, il giudice tutelare, sentita la coppia richiedente e fatte le opportune valutazioni ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, in quanto applicabile, dichiara con decreto motivato l'adozione dell'embrione o degli embrioni da impiantare contestualmente.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica a tutti i possessori di embrioni che sono inoltre obbligati ad indicare la struttura o il centro autorizzati ai quali gli embrioni vengono consegnati. Chiunque non adempia all'obbligo di segnalazione degli embrioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 25.823 euro a 51.646 euro.

6. I nati, a seguito di adozione di embrioni, sono figli legittimi della coppia coniugata o figli naturali riconosciuti della coppia convivente.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano anche per i nati da tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per tali soggetti l'identità del donatore è rivelata con decreto motivato del giudice tutelare, ovvero, in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.

(Disposizioni transitorie).

Sopprimerlo.

*16. 1. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Zanella.

Sopprimerlo.

***16. 6.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimerlo.

***16. 25.** Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Turco, Petrella, Buffo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16. (*Disposizioni transitorie*). — 1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 1.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16. (*Disposizioni transitorie*). — 1. Le strutture ed i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione artificiale, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 10, comma 2.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i centri e le strutture di cui al comma 1 eliminano i gameti depositati presso i medesimi centri e strutture, ad eccezione di quelli prelevati da soggetti che rispon-

dono ai requisiti di cui all'articolo 5. In caso di inadempienza, i centri e le strutture di cui al presente comma decadono dall'autorizzazione di cui al comma 1.

3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute e al giudice tutelare territorialmente competente i seguenti elenchi non pubblici: un elenco (n. 1) contenente l'indicazione numerica degli embrioni destinati a tecniche di procreazione artificiale, formati nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente all'indicazione normativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime, a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni; un elenco (n. 2) con l'indicazione numerica degli embrioni disponibili di cui non si conoscono i genitori biologici e con l'indicazione dei motivi della non conoscibilità.

4. La coppia che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha ottenuto nelle strutture e nei centri di cui al comma 1 l'applicazione di tecniche di procreazione artificiale dalle quali è derivata la formazione di embrioni, ha facoltà di richiedere il trasferimento degli embrioni medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per gli embrioni dell'elenco n. 2 e, trascorso il termine di cui al periodo precedente, per quelli dell'elenco n. 1, ovvero nel caso di espressa rinuncia della donna al trasferimento, il giudice tutelare competente per territorio dispone con proprio decreto motivato, caso per caso, la possibilità di impianto a chi ne faccia richiesta, su indicazione delle strutture e dei centri, che provvedono alle opportune informazioni ed assumono il consenso informato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 7 della presente legge.

6. La disposizione di cui al comma 3 si applica a tutti i possessori di embrioni che sono inoltre obbligati ad indicare la struttura o il centro autorizzati ai quali gli

embrioni vengono consegnati. Chiunque non adempia all'obbligo di segnalazione degli embrioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 50 mila euro a 100 mila euro.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano anche per i nati da tecniche di procreazione artificiale prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per tali soggetti l'identità del donatore è rivelata con decreto motivato del giudice tutelare, ovvero, in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Al comma 1, sostituire le parole da: iscritti nell'elenco *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* operanti da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge purché iscritti nell'elenco predisposto dall'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministero della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati dalle regioni, fino al nono mese successivo a quello della data di entrata in vigore di un apposito decreto di deroga emanato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, a procedere all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché alla conservazione dei gameti dagli stessi raccolti entro la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro la stessa data di cui al comma 1, le regioni verificano la rispondenza delle strutture e dei centri operanti, siano essi pubblici o privati, ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici di cui all'articolo 10.

16. 26. Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Petrella.

Al comma 1, sostituire le parole: sesto mese con le seguenti: terzo mese.

16. 7. Cima, Lion.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 16.100
DELLA COMMISSIONE.

Sopprimere il comma 2.

0. 16. 100. 1. Bolognesi, Finocchiaro, Zanotti, Battaglia.

Sopprimere il comma 3.

0. 16. 100. 3. Bolognesi, Finocchiaro, Zanotti, Montecchi.

Al comma 3, dopo le parole: i termini di conservazione aggiungere le seguenti: o di adottabilità.

0. 16. 100. 2. Lucchese, Volontè.

Al comma 3, sopprimere le parole: che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5.

0. 16. 100. 4. Giordano, Valpiana, Deiana.

Al comma 3, dopo la parola: trasferimento inserire le seguenti: in utero.

0. 16. 100. 5. Giordano, Valpiana, Deiana

Sopprimere il comma 4.

0. 16. 100. 6. Finocchiaro, Battaglia, Bolognesi, Zanotti.

Al comma 4, sostituire le parole: articolo 9 con le seguenti: articolo 9, comma 1.

0. 16. 100. 7. Giordano, Valpiana, Deiana

Alla fine del comma 4, sopprimere le parole: prima della data di entrata in vigore della presente legge.

0. 16. 100. 8. Giordano, Valpiana, Deiana

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ed i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa da 25 mila a 50 mila euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce con proprio decreto, le modalità ed i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2, nonché i termini entro i quali i soggetti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5, che prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno richiesto l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita dalle quali è derivata la formazione di embrioni, possono richiedere il trasferimento degli embrioni medesimi.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano anche ai nati a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo prima della data di entrata in vigore della presente legge.

16. 100. La Commissione.

(Approvato fino alle parole « embrioni di cui al comma 2 del punto 3)

Sopprimere il comma 2.

***16. 27.** Moroni, Craxi, Milioto.

Sopprimere il comma 2.

***16. 8.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Zanella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: i centri e le strutture fino alla fine del comma con le seguenti: tutti i centri privati e le strutture pubbliche che non hanno ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, della presente legge, eliminano i gameti che non sono stati richiesti da altre strutture pubbliche autorizzate. La richiesta è fatta previa autorizzazione da parte dei soggetti proprietari dei gameti.

16. 9. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque consentita la conservazione di gameti ai soggetti che dovranno essere sottoposti a trattamenti terapeutici che provocano sterilità.

16. 10. Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Bimbi, Meduri.

Sopprimere il comma 3.

***16. 11.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Zanella.

Sopprimere il comma 3.

***16. 12.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 3.

***16. 51.** Bolognesi, Battaglia, Zanotti.

Al comma 3, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: tre mesi.

16. 2. Moroni, Craxi, Stagno d'Alcontres, Milioto.

Al comma 3, sostituire, le parole: giudice tutelare *con le seguenti:* tribunale per i minorenni.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: giudice tutelare *con le seguenti:* tribunale per i minorenni;

al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: giudice tutelare *con le seguenti:* tribunale per i minorenni.

16. 30. Lucchese.

Al comma 3, sostituire le parole da: , unitamente *fino a:* formati gli embrioni *con le seguenti:* e di cui si conoscano i genitori biologici.

16. 3. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Sopprimere il comma 4.

***16. 13.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Zanella.

Sopprimere il comma 4.

***16. 50.** Bolognesi, Battaglia, Zanotti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: La coppia *fino a:* dell'articolo 6 della presente legge *con le seguenti:* Per gli embrioni di cui all'elenco n. 2, e per gli embrioni di cui all'elenco n. 1 previo consenso scritto di entrambi i soggetti della coppia che prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto nelle strutture e nei centri di cui al comma 1 l'applicazione di tecniche di riproduzione medicalmente assistita dalle quali è derivata la formazione di embrioni, il

giudice tutelare competente per territorio, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7, dispone con proprio decreto l'adottabilità. Su indicazione delle strutture e dei centri di cui al comma 1, che provvedono alle opportune informazioni ed assumono il consenso informato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 6, comma 2.

16. 4. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: La coppia che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha *con le seguenti:* Le persone che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno.

16. 16. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: , nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 *fino alla fine del comma.*

16. 17. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: il giudice tutelare *fino alla fine del periodo con le seguenti:* la struttura autorizzata dove sono stati prodotti gli embrioni delibera la possibilità del loro trasferimento ad altra donna.

16. 15. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le strutture ed i centri, che provvedono alle opportune informazioni ed assumono il consenso informato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 6 della presente legge, sentita la coppia richiedente, accertata la rinuncia della donna al trasferimento e fatte le opportune valutazioni, deliberano

la possibilità del trasferimento dell'embrione ad altra donna, ed operano di conseguenza.

16. 14. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

Sopprimere il comma 5.

***16. 18.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 5.

***16. 19.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Zanella.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 25.823 euro a 51.646 euro con le seguenti: 50.000 euro a 250.000 euro.

16. 5. Moroni, Craxi, Stagno d'Alcontres, Milioto.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 25.823 euro a 51.646 euro con le seguenti: 50.000 euro a 100.000 euro.

16. 20. Cima, Lion.

Sopprimere il comma 6.

***16. 21.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 6.

***16. 22.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Zanella.

Sopprimere il comma 7.

****16. 23.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 7.

****16. 24.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Zanella.

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 11)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di discussione della proposta di legge in materia di procreazione medicalmente assistita,

premesso che,

il provvedimento in esame prevede tra le altre cose, la promozione di ricerche finalizzate alla rimozione delle cause di sterilità umana. Non si tratta soltanto di cause di tipo fisiologico e patologico ma molto spesso di tipo ambientale, sociale e alimentare, e che secondo recenti ricerche della Nasa sembrerebbero colpire in misura sempre maggiore gli uomini;

una parte consistente della crescente diffusione del fenomeno di sterilità, di infecondità o di infertilità sia femminile che maschile — le cui cause in quest'ultimo caso sono peraltro pochissimo indagate — può essere eliminata mettendo in atto anche interventi di natura non solo medica necessari per rimuoverle o, in determinati casi, addirittura per prevenirne l'insorgenza;

risulta peraltro ancora insufficiente anche la conoscenza statistica dei suddetti fenomeni riproduttivi nei loro aspetti sia quantitativi che qualitativi;

risulta perciò indispensabile aumentare e rendere più efficaci i controlli e le ispezioni nei confronti delle suddette strutture autorizzate;

è altresì necessario avere un quadro complessivo chiaro e aggiornato delle strutture private e pubbliche che direttamente o indirettamente, e a vario titolo,

operano sul territorio nazionale nell'ambito della procreazione assistita;

impegna il Governo

a destinare maggiori risorse finanziarie alla ricerca scientifica finalizzata alle ricerche sulle cause della sterilità e dell'infertilità;

a predisporre — come premessa indispensabile per un concreto impegno nella lotta a questi fenomeni — un efficace monitoraggio sanitario finalizzato a conoscere nel dettaglio qual è la situazione attuale circa la reale diffusione del fenomeno della sterilità, e che consenta altresì di evidenziare la sua diversa distribuzione nelle diverse aree e realtà del territorio nazionale: la sua correlazione con cause di tipo ambientale, e più in particolare quanto sia diffuso il fenomeno nelle aree urbane, e quindi la sua eventuale correlazione positiva con i livelli di inquinamento atmosferico, rispetto ad altre aree, a procedere ad un consistente incremento e potenziamento dei controlli finalizzati a verificare costantemente la regolarità delle strutture private e pubbliche che operano e opereranno nel settore, e il loro pieno rispetto della normativa vigente, a mettere in atto una reale politica finalizzata a favorire l'adozione e l'affidamento dei minori, non solo attraverso il coinvolgimento dei servizi di assistenza alla famiglia e alla maternità, come prevede l'articolo 3 del provvedimento in esame, ma anche attraverso una più capillare ed efficace campagna di informazione, adeguatamente finanziata già con le prossime leggi di spesa, prevedendo altresì una maggiore semplificazione della normativa in materia.

9/47/1. (Testo così modificato nel corso della seduta) Cima, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

La Camera,

premesso che:

si definiscono coppie sterili quelle che non siano riuscite ad ottenere alcun concepimento dopo due anni di rapporti non protetti;

per valutare le dimensioni dell'incidenza della sterilità o della infertilità delle coppie italiane attualmente è possibile effettuare solo stime approssimative basate su studi epidemiologici;

nel 1994 vi erano 18.776 coppie cui era stata diagnosticata una causa di sterilità;

ogni anno si ritiene che possono esservi da 50.000 a 70.000 coppie sterili;

le cause spesso sono da riferirsi a difetti ovulatori, danni tubarici, endometriosi ed altre cause che certamente rientrano nell'ambito delle patologie dell'apparato riproduttivo e genito-urinario;

la denatalità in Italia è oramai un dato confermato con una media di 1.2 figli per coppia,

impegna il Governo

a reperire adeguate risorse finanziarie capaci di promuovere e sviluppare iniziative volte alla ricerca delle cause di sterilità e di infertilità ed a garantire adeguati aiuti e sostegni alle coppie che vivono la triste condizione di non riuscire a vedere realizzato il proprio desiderio di maternità.

9/47/2. Mussolini, Follini, Moroni, Volontè, Misuraca, Jacini, Cuccu, Burani Procaccini, Borriello, Franz, Minoli, Lisi, Gamba, Anna Maria Leone, Garnerò Santanchè, Giuseppe Gianni, Di Virgilio, Mazzoni, Losurdo, Giulio Conti.